



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con il*  
*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

**VISTO** in particolare l'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95074 del 25 marzo 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione *“Forma.Temp”*;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

**VISTO** il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno*



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con il*  
*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" che, all'articolo 1, comma 300, stabilisce per "*i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", la possibilità di "*presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga*";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 303, della suddetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che "*i fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali*"



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con il*  
*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2021, repertorio n. 103 del 13 maggio 2021, con il quale è stata assegnata, previa ripartizione, ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, una prima *trance*, pari a 450 milioni di euro, delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto repertorio n. 103 del 13 maggio 2021, con il quale è stata assegnata, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "Forma.Temp", una somma pari a 112.500.000 euro;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto interministeriale repertorio n. 103 del 13 maggio 2021, il quale dispone che *"le somme assegnate dal precedente comma 1 saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo delle prestazioni preventivamente autorizzate (asseverato dai rispettivi organismi di controllo interni) e comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito file Excel, come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, con l'indicazione della quota percentuale destinata alla contribuzione figurativa"*;

**VISTO** il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 132 del 7 giugno 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "Forma.Temp", 16.659.476,97 euro;

**VISTA** la nota prot. n. 72394 del 17 settembre 2021 con la quale il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "Forma.Temp", a fronte di specifica richiesta avanzata con prot. n. 10987 del 20 agosto 2021, nel comunicare l'ulteriore fabbisogno, asseverato dall'organo di controllo, per l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito Covid-19 ai lavoratori del settore di riferimento, ha richiesto il trasferimento di complessivi 207.080,97 euro a copertura delle somme erogate ai lavoratori in somministrazione a seguito di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro *"riferite ripetitivamente ai mesi di gennaio e febbraio 2021"*;



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con il*  
*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**PRESO ATTO** della dichiarazione, rilasciata il 17 settembre 2021 dal Collegio Sindacale istituito in seno al Fondo, *“che le prestazioni richieste sono esposte al netto dei trasferimenti già eseguiti”* e *“che l’applicativo utilizzato per il definitivo riconoscimento dell’assegno ordinario non consente la possibilità che possano avvenire duplicazioni nei pagamenti a favore dei soggetti finali”*;

**RITENUTO** di trasferire al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “Forma.Temp” la somma richiesta;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e del decreto interministeriale del 12 maggio 2021, repertorio n. 103 del 13 maggio 2021, sono trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “Forma.Temp”, 207.080,97 euro.

**Articolo 2**

1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1 del presente decreto, pari a euro 207.080,97 si provvede a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

*Il Direttore Generale*  
*degli ammortizzatori sociali e della formazione*  
*Agnese De Luca*

*Il Ragioniere Generale dello Stato*  
*Biagio Mazzotta*